

4 marzo 2020

CIRCOLARE N. 4/2020

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Misure in favore delle zone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si informa che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella G.U. n. 53 del 2 marzo 2020, sono entrate in vigore le misure in favore delle zone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con decorrenza immediata e per la durata di dodici mesi dall'entrata in vigore del citato Decreto Legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti da tale evento, l'intervento del Fondo di Garanzia è concesso:

- a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera sugli altri interventi;
- secondo percentuali di copertura definite come segue:
 - per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
 - per gli interventi di riassicurazione, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

Le predette misure sono riservate alle imprese con sede o unità locali ubicate nei Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 52 del 1° marzo 2020.

Mediocredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia

Firmato digitalmente da BERNARDO MATTARELLA

Allegato: Elenco comuni interessati dall'intervento